

COMUNE DI BORNIO



**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO
DI CUI ALL'ART. 81 DELLA LEGGE
REGIONALE 11.03.2005, N. 12**

ART. 01 – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – COMPOSIZIONE

La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale di natura tecnica.

Sono membri della Commissione cinque soggetti dotati di professionalità tecnica risultante da curriculum.

Nell'ambito della prima adunanza la Commissione provvede ad individuare al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario con funzione di verbalizzante, tenendo presente le indicazioni contenute dalla D.G.R. n. VIII/7977 del 06.08.2008.

La Commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 146 e 147 del D.Lgs. n. 42/2004, dall'art. 64 della Legge Regionale n. 12/2005, nonché alla valutazione dell'impatto paesistico previsto dal Piano Paesistico-Regionale del Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. n. 56 del 28.09.2010 e successive modifiche per le aree non soggette a tutela paesistica.

ART. 02 – NOMINA E DURATA

La Commissione per il Paesaggio è nominata con atto della Giunta Comunale su proposta dell'Assessore competente.

La Giunta Comunale, con atto formale, preliminarmente indica gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione dei curricula dei candidati, mediante avviso pubblico.

La verifica dei curricula presentati dai professionisti è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente che predispone una graduatoria in base ai criteri e possesso dei requisiti indicati nella D.G.R. 06.08.2008 n. VIII/7977.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, procede alla nomina dei componenti della Commissione.

Nell'ambito della prima adunanza la Commissione provvede ad individuare al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente tenendo presente le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VIII/7977 del 06.08.2008.

Il Presidente avrà il compito di dirigere i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.

I componenti della Commissione restano in carica per tutta la durata del mandato elettorale dell'Amministrazione che li ha nominati, continuando ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta, nel caso in cui, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, la Giunta Comunale provvederà alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria approvata. Il sostituto resterà in carica fino alla scadenza del mandato della Commissione.

ART. 03 – CASI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, la carica di commissario è incompatibile:

- a) con la carica di Consigliere Comunale;
- b) con la carica di componente la Giunta Comunale;
- c) con il rapporto di dipendenza con il Comune o Enti, Aziende, Società da esso dipendenti.

I Commissari non possono partecipare ai lavori della Commissione per il Paesaggio quando abbiano un interesse in riferimento al progetto sottoposto al parere della Commissione stessa.

I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della Commissione per il Paesaggio qualora siano interessati al progetto sottoposto al parere il coniuge, nonché i parenti e affini fino al quarto grado.

ART. 04 – ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

La Commissione per il Paesaggio è un organo consultivo del Comune in materia paesaggistica.

La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano. Decide sui progetti il cui livello d'impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche.

La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico giuridica dell'intervento proposto.

ART. 05 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE: SEDUTE E DECISIONI

Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso di norma ogni volta che se ne ravvisi la necessità, anche a mezzo fax o e-mail, da parte del Responsabile del Procedimento o dal Presidente della Commissione con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata.

Alle sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, con funzioni di segretario e/o altro personale degli Uffici Comunali che abbia competenza nelle materie di cui all'art. 4, allo scopo di illustrare le pratiche alla Commissione.

E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Può essere prevista la possibilità che la Commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 la partecipazione alle sedute della Commissione s'intende a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese sostenute debitamente documentate.

ART. 06 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli artt. 1 e 4 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dalla struttura tecnico-amministrativa.

Le sedute della Commissione del Paesaggio non sono pubbliche.

ART. 07 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, e/o comunque tutto quanto ritenga necessario per l'espressione del parere di competenza.

Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni. Questi potrà procedere al rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

Il Presidente, sentito il Responsabile del Procedimento, ha la facoltà di far partecipare, eccezionalmente, alle sedute della Commissione persone con particolari qualifiche o competenze, nonché il progettista della pratica in esame a titolo consultivo. In tali casi, comunque, il parere verrà espresso in assenza di persone estranee alla Commissione e al soggetto verbalizzante.

